(Nn. 9-A e 218-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO ANTONIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (N. 9)

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1953

E

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (N. 218)

d'iniziativa del Deputato DAL CANTON Maria Pia

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 (*V.* Stampato N. 52)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1954

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli illegittimi, agitato da Antonio Salandra, quale relatore della Commissione sul disegno di legge Zanardelli, Cocco Ortu e più tardi per iniziativa di Vittorio Scialoia e di Finocchiaro Aprile non è stato ancora tradotto in operanti provvedimenti legislativi. Il Costituente, preoccupato dello stato dell'illegittimo che, non avendo padre, madre o entrambi i genitori, è orfano nel più doloroso senso della parola, nell'articolo 30 della Costituzione ha enunciato l'obbligo di assicurare ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, ai figli nati fuori del matrimonio.

È ben vero che la società è pervenuta, attraverso al faticoso lavorìo di secoli di evoluzione, ad accettare non solo, ma a giustificare, la madre nubile, specie quando essa dimostri di sapere e volere assumere la responsabilità che errore, debolezza o inganno hanno per lei materiato, ponendole un bimbo tra le braccia; ma è altresì vero che la stessa società accoglie con senso di pena ed anche con diffidenza il figlio di padre ignoto, e peggio il figlio di N.N.

Onde l'ansia vivamente sentita di dare un nome e generalità complete anche a chi, disgraziatamente, non ne possieda.

Il figlio illegittimo non è, e non deve essere, responsabile della propria nascita e questa, pertanto, non deve pesare su di lui e sulla vita come un marchio di colpa.

Da questa speranza sono mossi i proponenti dei disegni di legge, che siete chiamati a prendere in esame entrambi resi, come tutti noi, pensosi della sorte di tanti innocenti, a contatto dei quali viviamo ogni giorno.

I figli illegittimi, frutti della passione e delle debolezze umane, debbono, tra l'umanità stessa, trovare calore di affetto e fraterna comprensione.

Indubbiamente grandi passi sono stati compiuti a favore degli illegittimi dalla nostra legislazione, pur informata alla salvaguardia assoluta della famiglia, presa come base unica e fondamentale della società.

Infatti il Codice civile del 1865 non prevedeva possibilità alcuna di riconoscimento per i figli adulterini ed incestuosi, mentre il nuovo Codice dispone i casi in cui tali riconoscimenti possono essere effettuati; allarga la possibilità delle dichiarazioni giudiziali di paternità ed accoglie tutti i mezzi di prova per la ricerca della maternità.

Ma le nuove disposizioni di leggi, le migliorate opere di prevenzione, il maggiore sviluppo di enti assistenziali non hanno eliminati i danni, specie morali, di innumeri vittime innocenti.

Per questi sventurati l'atto di nascita è lo squallido biglietto di presentazione.

Invero il capitolo terzo del titolo quinto dell'Ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, statuendo in ordine agli atti di nascita ed agli atti di riconoscimento dei figli naturali, dispone con l'articolo 71 che l'ufficiale dello stato civile, nel ricevere dichiarazione di nascita di bambini, di cui non sono conosciuti i genitori, deve ad essi imporre il nome ed il cognome.

Mancando la indicazione del nome e cognome del padre e della madre, come disposto dall'articolo 73 dell'Ordinamento dello stato civile, gli illegittimi si trovano nella condizione umiliante di rivelare, durante la vita, la loro origine.

Per togliere gli illegittimi da così penosa condizione, durante la passata legislatura l'onorevole Dal Canton Maria Pia, il 15 marzo 1951, presentò alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge, col quale proponeva di omettere l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, in tutti i documenti di riconoscimento, in ogni altro atto, dichiarazioni o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

In data 24 aprile 1951 l'onorevole Bianca Bianchi, unitamente all'onorevole Dal Canton ed altri deputati presentò altro disegno di legge, col quale propose di aggiungere una paternità fittizia al posto dell'N.N. nelle generalità degli illegittimi.

Nella seduta del 17 luglio 1952 la Camera dei deputati approvò detto disegno di legge, che il Senato non fece a tempo a convalidare con la sua approvazione.

All'inizio della seconda legislatura e precisamente il 28 giugno 1953 altro disegno di legge, sullo stesso argomento, fu presentato dalla senatrice Merlin Angelina, che, fra altro, come l'originario progetto Dal Canton, proponeva la omissione dell'indicazione della parternità e della maternità negli atti sopra menzionati ed in altri richiesti per l'ammissione a scuole e concorsi.

Intanto nella seduta del 25 novembre 1953 la prima Commissione permanente della Camera dei deputati approvava il primo disegno di legge dell'onorevole Dal Canton Maria Pia, contemplando la omissione della indicazione della paternità e della maternità.

Esaminando il disegno di legge originario dell'onorevole Dal Canton e quello della senatrice Merlin, la vostra seconda Commissione è venuta a trovarsi di fronte a due proposte, quella approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1952, col quale, modificandosi l'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si stabiliva che « quando si tratta di bambini, di cui non sono conosciuti i genitori l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere in entrambi i casi tali attribuzioni dalla parola « fu »; quella approvata dalla prima Commissione permanente della stessa Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 che, come si è detto, prevede l'omissione della paternità e della maternità.

Entrambe le proposte non sono che degli espedienti, che con apprezzabile senso umano mirano a lenire, almeno nella forma, lo stato di disagio morale degli illegittimi, non potendo mutare la verità, che rimane ferma nell'atto originale dello stato civile.

Sia con la reticenza che con la fittizia integrazione non si vuole palesare nei documenti di quotidiano uso la dolorosa posizione degli illegittimi.

Ma l'omissione, pur giovando a lenire l'aberrante, immeritata inferiorità sociale degli illegittimi, obbligherebbe i genitori di figli legittimi ad una grave rinunzia, quella di non vedere più negli atti di quotidiano uso il proprio nome al fianco di quelli dei figli.

Basta questo per rendersi conto della gravità del rimedio giacchè il nome dei genitori, retaggio sacro per ogni figlio, racchiude un insieme di valori etici, sociali ed economici, che non possono essere sacrificati.

Il nome dei genitori racchiudendo tradizioni particolari, rappresenta, per la persona che lo porta, non solo un bene da onorare, ma uno stimolo al ben fare ed un freno a possibili tralignamenti.

Con l'omissione dei nomi dei genitori queste forze morali agirebbero con minore energia sulla condotta dei figli legittimi.

D'altra parte non possono non preoccupare i casi di omonimia, che è stata sempre causa di confusione e che può essere ridotta solo con la indicazione delle generalità complete.

Nè l'espediente dell'omissione metterebbe l'illegittimo in condizione di non svelare mai la sua origine, giacchè ogni qualvolta egli dovesse stipulare un contratto per atto pubblico dovrebbe dire che è figlio di padre ignoto, giacchè, giusto il disposto dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'atto deve contenere nome, cognome e paternità dei contraenti. Ugualmente l'atto costitutivo di una società in nome collettivo deve indicare il nome del padre del socio (articolo 2295 del Codice civile).

Difficoltà diverse si verificherebbero per il coordinamento tra la disposizione emissiva e quelle riguardanti la individuazione della persona per casi diversi previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Invero l'articolo 6 delle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale stabilisce che la scheda del casellario deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità e maternità della persona cui si riferisce; l'indicazione della paternità è richiesta anche per le candidature nelle elezioni politiche (articolo 10 u. p. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1948, n. 26).

Pertanto preferibile è la fittizia integrazione, come prevista negli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge Dal Canton (1).

---

(1) Per una chiara comprensione delle osservazioni che seguono, si riporta integralmente il testo del disegno di legge presentato dal deputato Dal Canton Maria Pia alla Camera dei deputati il 28 luglio 1953 (Stampato Camera n. 52 - II Legislatura).

MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE RIGUARDANTI LE GENERALITÀ DEGLI ILLEGITTIMI

—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognonome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di un solo genitore, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il padre ignoto ovvero un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, il quale è stato successivamente adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 8

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli riconosciuti dalla sola madre, possono chiedere al tribunale competente che l'ufficiale di stato civile sia autorizzato ad attribuire per il padre ignoto lo stesso cognome della madre.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmetterne entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica

Approvando la proposta sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, l'ufficiale dello

stato civile, ricevendo la dichiarazione di nascita di bambini, di cui non sono conosciuti i genitori, impone ad essi il nome ed il cognome e, con apposita annotazione marginale, il nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola «fu» (articolo 1 del disegno di legge).

L'articolo 73 dell'Ordinamento dello stato civile, statuendo nel suo secondo comma per la nascita da unione illegittima, dispone che le enunciazioni indicate nel comma primo dello stesso articolo dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si propone l'aggiunta al citato articolo 73 di un comma, in virtù del quale, quando vi è riconoscimento da parte di un solo genitore, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome e lo stesso cognome della madre per il padre ignoto ovvero un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola « fu ». Con tale disposizione, come è detto anche nella relazione dell'onorevole Dal Canton (n. 52), si darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra l'illegittimo non riconosciuto e quello riconosciuto dalla madre. Invero al primo verrebbe attribuito un nome fittizio per il padre ed un cognome ed un nome per la madre ignota, al secondo verrebbe attribuito per il padre ignoto il medesimo cognome della madre. Ciò potrebbe essere causa del sorgere di sospetti dell'origine illegittima e potrebbe creare una situazione di disagio anche per i casi di reale omonimia tra i coniugi. Onde l'opportunità di emendare il comma aggiuntivo proposto con l'articolo 2 così come segue: « Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il genitore ignoto, facendo precedere tale attribuzione dalla parola « fu ».

La fittizia integrazione viene ancora proposta con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge per i casi di bambini rinvenuti (articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) e di bambini consegnati ad un istituto (articolo 77 dello stesso regio decreto).

Con l'articolo 5 del disegno di legge viene proposto un comma aggiuntivo all'articolo 186

---

del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 12.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.

del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, da inserirsi prima dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Si vuole statuire che il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, in caso di successiva adozione o affiliazione, dovrebbe essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante o come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato.

Dalla Commissione si osserva che la disposizione proposta è in contrasto col principio per il quale il riconoscimento, imitando sia pure solo in parte i rapporti che passano tra il figlio legittimo ed il suo genitore, trasmette al figlio il nome del genitore che lo ha riconosciuto.

È ben vero che per i commi terzo e quarto dell'articolo 186 dell'Ordinamento dello stato civile, in caso di adozione o di affiliazione di figlio naturale non riconosciuto nè legittimato questi deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante, anche nel caso di riconoscimento successivo all'adozione o all'affiliazione, ma ciò è spiegabile per il tardivo riconoscimento.

Chi si decide al riconoscimento del proprio figlio solo dopo che questi è stato da altri adottato o affiliato, deve, per questa sua tardiva sensibilità, rassegnarsi di fronte all'atto profondamente umano del terzo che, per altro, può avere agito per assicurarsi la continuità del proprio nome. Ma quando l'adozione o la affiliazione è successiva al riconoscimento, questo deve continuare a spiegare i suoi effetti giuridici in conformità a quanto disposto dal Codice civile.

Pertanto la Commissione propone di non approvare l'articolo 5.

Si è dovuto constatare che molti nati di genitori ignoti sono riconosciuti per tali prima ancora della esibizione di un qualsiasi documento di identità, inconveniente dipendente dal cognome ridicolo apposto dagli ufficiali dello stato civile. Ora, per evitare che questi, nella scelta di nomi e cognomi fittizi non usino discrezione e buon senso, l'articolo 7 del disegno di legge dispone che contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente la imposizione di nomi e di cognomi ai sensi degli articoli 71, 73, 75 e 77 dell'Ordinamento dello stato civile, il Procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.

Con questa disposizione più ampia diviene superfluo l'ultimo comma dell'articolo 72 e quindi se ne propone la soppressione (articolo 6 del disegno di legge).

Per eliminare lo stato di disagio in cui si trovano coloro che già risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, ai predetti è data facoltà di ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita e chiedere che sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie (articolo 8).

Lo stato di illegittimità sarebbe ugualmente svelato se non si facesse obbligo agli ufficiali dello stato civile di omettere negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio ogni indicazione riguardante la paternità o la maternità non conosciuta o fittiziamente attribuita (articolo 9).

Per le considerazioni fatte esaminando l'articolo 5 del disegno di legge non può accogliersi la proposta di abrogazione del secondo comma dell'articolo 186 (articolo 10).

Potendo non essere gradita l'attribuzione della paternità o della maternità fittizie, colui, al quale l'attribuzione è stata fatta, una volta raggiunta la maggiore età, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione (articolo 12).

Premesso quanto innanzi e volgendo l'esame del disegno di legge della senatrice Merlin la vostra Commissione osserva: *a*) che l'articolo 1 col quale si propone l'omissione della paternità e della maternità in più certificati, citanti di atti dello stato civile e documenti di riconoscimento, e gli articoli 2 e 4 del disegno di legge non possono essere approvati per le considerazioni svolte; *b*) che l'articolo 3 non può comprendersi in un disegno di legge riguardante modifiche della legge sull'ordinamento dello stato civile.

Invero detto articolo statuisce che il mancato possesso di titolo di legittimità non costituisce elemento che possa autorizzare la esclusione di minori da istituti di educazione, istruzione, cura e custodia.

Onorevoli Senatori, col disegno di legge, di cui si chiede l'approvazione, gli illegittimi non avranno più il bisogno o la necessità di dichiararsi tali in ogni occasione per la iscrizione ad una scuola, per il concorso ad uffici, per il matrimonio; non avranno più la paura di fare sapere a tutti che sono nati da una unione illegittima. La nascita illegittima non peserà più su di essi e sulla loro vita come un marchio di colpa.

ROMANO Antonio, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA SENATRICE MERLIN ANGELINA

(N. 9)

—

Art. 1.

L'indicazione della paternità e maternità è omessa:

1° negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2° in tutti i documenti di riconoscimento. In detti documenti l'indicazione del luogo e della data di nascita è seguita dal numero di registro dell'atto di nascita originale;

3° negli atti e le dichiarazioni richieste per l'ammissione a concorsi, per l'iscrizione a sessione di esami o a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nelle pagelle scolastiche, negli attestati di conseguito titolo di studio ed in ogni atto, scrittura, dichiarazione, e documento nei quali si richiede la determinazione della persona fisica per fine diverso da quello di permettere l'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 2.

La copia integrale dell'atto di nascita può essere richiesta ai cittadini, ed accertamenti possono essere compiuti sul loro stato di legittimità e di filiazione, esclusivamente nello svolgimento delle formalità preliminari del matrimonio, nell'espletamento di pratiche successionali, o comunque, di pratiche concernenti l'esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 3.

Il mancato possesso di titolo di legittimità e di filiazione non costituisce, in nessun caso elemento che autorizzi l'esclusione di minori da istituti di educazione, istruzione, cura e custodia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(N. 218)

—

Art. 1.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1° negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2° in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3° in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 2.

Negli estratti, certificati, documenti, atti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato adottato, ed il figlio naturale che è stato riconosciuto anche da un solo genitore prima o dopo l'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se prima o dopo l'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione anche nei riguardi di un solo genitore, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del Codice civile, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto o legittimato, seguito dal cognome dell'affiliante.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo procedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il genitore ignoto, facendo precedere tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome

Art. 4.

Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore, e successivamente adottato o affiliato deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato, o, qualora questi sia di età minore, il genitore che lo ha riconosciuto, richiedano di far constatare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative contrarie alla presente legge.

e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola *fu* ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 6.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 7.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli riconosciuti dalla sola madre, possono chiedere al tribunale competente che l'ufficiale di stato civile sia autorizzato ad attribuire per il padre ignoto lo stesso cognome della madre.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmetterne, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita del-

l'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 10.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l' annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.